

MULTE INGIUSTE? ECCO I SEGRETI PER CONTESTARLE

FARE RICORSO CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ECCO LE ISTRUZIONI PER L'USO PASSO-PASSO
PER OGNI CONSIGLIO SCRIVETE A **REDAZIONE@AUTO.IT**

Qualora un verbale contenente una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada venga notificato a mezzo posta, è bene annotare la data di ricezione dell'atto e conservarne la busta che dovrà essere allegata in caso di ricorso. Infatti, è dalla data di notifica che si computano i termini entro i quali procedere al pagamento o all'impugnazione di un provvedimento amministrativo. Si aggiunga, che un atto si intende notificato anche dal momento del ritiro del plico presso la posta oppure dal decimo giorno successivo al deposito nella cassetta delle lettere dell'avviso di giacenza. Ricevuta la multa, l'automobilista ha la facoltà di pagare l'importo entro 60 giorni oppure, entro 5 giorni con il pagamento ridotto del 30%: fatto, quest'ultimo, che impedisce ogni successiva contestazione sulla sanzione pecuniaria. Diversamente, se si ritengono ingiusti il verbale e le eventuali pene accessorie, si può procedere con la richiesta di annullamento in autotutela, oppure si può ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace (GdP) competenti, per inteso quelli del luogo in cui è stata commessa la violazione. La domanda in autotutela si propone direttamente all'ufficio del soggetto che ha emesso il provvedimento quando lo si ritiene palesemente viziato (estraneità totale ai fatti o errori di identificazione). Il ricorso al Prefetto o al GdP, da inoltrare mediante raccomandata a.r. o PEC alla Prefettura ovvero alla cancelleria del GdP, si promuove per contestare la responsabilità e la dinamica dei fatti (come nel caso, ad esempio, di sanzione comminata

in assenza di idonea segnaletica stradale), ma anche per contestare i vizi concernenti sia la notifica dell'atto (come nel caso della notifica del verbale oltre i 90 giorni dall'accertamento), sia la forma e il contenuto del verbale stesso (ad esempio, omessa indicazione dei termini e dei modi di impugnazione o delle norme che si ritiene l'automobilista abbia violato). Se si ricorre al Prefetto, il termine di presentazione è di 60 giorni; trascorsi 120 giorni dalla ricezione del ricorso senza che vi sia stato alcun provvedimento, esso dovrà ritenersi accolto. Nel respingere il ricorso, il Prefetto potrà emettere un'ordinanza di pagamento nella misura del doppio della sanzione

originaria. Il ricorso al GdP è, invece, alternativo rispetto a quello al Prefetto e deve essere presentato entro 30 giorni; trattandosi di un vero e proprio ricorso giurisdizionale (per il quale è previsto il pagamento del c.d. contributo unificato e di un bollo), in caso di sanzione superiore a €1.100, deve essere proposto con l'assistenza di un avvocato. Il GdP, in caso di condanna, potrà comminare la sanzione tra il minimo ed il massimo di legge. Respinto il ricorso, l'automobilista ha 30 giorni sia per pagare la sanzione nella misura indicata nella decisione, sia per chiedere il riesame della stessa avanti al GdP, nel caso di pronuncia del Prefetto, o avanti al Tribunale, nel caso di pronuncia del GdP. Si ricorda che i termini di prescrizione per le sanzioni amministrative e per le cartelle esattoriali emesse sulla base delle stesse è di 5 anni decorrenti dalle rispettive notifiche.



*In collaborazione con lo
Studio Legale Cappa & Associati
www.cappaeassociati.it*